



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718
concorsi@unipmn.it

Decreto Rettore

Repertorio nr. 460-2016

Prot. n. 9667 del 16.06.2016

Tit. VII cl. 1

OGGETTO: Procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, ex art 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/F1 (Diritto Processuale Civile) e S.S.D.: IUS/15 (Diritto Processuale Civile) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;

VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 24 comma 3;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTA la nota M.I.U.R. n. 2330 del 20.04.2011 recante indicazioni in merito all'applicazione degli articoli 18, 22, 24 e 29 della Legge 240/2010;

VISTO il D.P.R. 31.12.2014 recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

VISTO il "Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240"

VISTO il D.M. 10.12.2015 n. 924 recante "Piano reclutamento di ricercatori di tipo b) a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

VISTO il D.M. 18.02.2016 n. 78 recante "Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)" a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 247, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali con delibera del 18 maggio 2016, ha approvato la proposta di attivazione di una procedura di selezione a n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art 24 comma 3 lett. B) L. 240/2010 per il Settore Concorsuale 12/F1 (Diritto Processuale Civile) e S.S.D.: IUS/15 (Diritto Processuale Civile);



VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2016 e del 27 maggio 2016 con le quali sono stati definiti i criteri per l'utilizzo dei posti assegnati dal piano straordinario per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B);

PRESO ATTO che, con nota dell'8 giugno 2016, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha ulteriormente specificato le necessità di ordine didattico e scientifico per la proposta di attivazione del predetto posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel settore concorsuale e S.S.D. succitati;

VISTO il Decreto Rettorale d'Urgenza Rep. n. 437-2016 del 09.06.2016 di autorizzazione all'indizione di procedure selettive a complessivi n.4 posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera B);

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1) L'Università del Piemonte Orientale indice la seguente procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera B) della L. 240/2010:

SETTORE CONCORSUALE: 12/F1 (Diritto Processuale Civile)

S.S.D.: IUS/15 (Diritto Processuale Civile)

SEDE DI SERVIZIO: Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali

ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA: il Ricercatore svolgerà attività di ricerca e didattica nell'ambito del Settore Concorsuale 12/F1 (Diritto Processuale Civile) e S.S.D. IUS/15 (Diritto Processuale Civile); il ricercatore è tenuto a svolgere le attività di ricerca, e di didattica (didattica frontale, didattica integrativa e di servizio agli studenti) con impegno orario complessivo annuo pari a 1500 ore, di cui 350 ore per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.

Al ricercatore è richiesto lo svolgimento di un massimo di 80 ore /anno per attività di didattica frontale.

CONOSCENZE LINGUISTICHE: Inglese

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI PRESENTABILI: 12 pubblicazioni

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di Dottorato di Ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
2. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono produrre copia del provvedimento di equivalenza, rilasciato dalle competenti autorità; sono ammessi a partecipare coloro che presentino fotocopia del titolo estero (tradotto in lingua italiana o inglese) e fotocopia dell'avvenuta richiesta di riconoscimento dei titoli di studio stranieri a carattere accademico effettuata con le modalità previste all'art 38 del D.Lgs 165/2001, (modello All. "B" al bando).
3. La dichiarazione di equivalenza del titolo di studio conseguito straniero dovrà essere necessariamente posseduta dal candidato al momento della stipula del contratto.



4. I candidati, oltre al possesso del titolo di cui al comma 1, devono anche aver usufruito, per almeno 3 anni, anche non consecutivi, di:
 - A. Contratti di ricercatore a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'art 24 comma 3 Lett. A) della L. 240/2010;
 - B. Assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 comma 6 L. n. 449/97 o di borse post dottorato ex art. 4 L. n. 398/89 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
 - C. Contratti di Ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 L. 230/2005.
 - D. assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010
5. Per il raggiungimento del triennio necessario per la partecipazione alla selezione, i periodi di attività svolti nell'ambito dei contratti di cui sopra possono essere cumulati.
6. Ai fini della verifica dell'analogia di contratti, assegni o borse in atenei stranieri, si farà riferimento al D.M. n. 236 del 2 maggio 2011.
7. I requisiti di ammissione alla procedura devono essere posseduti entro la scadenza del bando.
8. Non possono partecipare alla selezione:
 - A) Coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - B) Coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - C) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) D.P.R. n. 3/1957;
 - D) soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professore di I, II fascia o come Ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
9. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per tutto il periodo di durata del contratto, sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 3 INCOMPATIBILITÀ

1. Il contratto di Ricercatore è incompatibile con la contestuale titolarità di:
 - a) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca;
 - A) la titolarità di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
 - B) la titolarità di contratti di lavoro subordinato, di contratti di ricercatore a tempo determinato, anche presso altre sedi universitarie.
2. Il contratto di Ricercatore non può essere stipulato con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al IV grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e dei contratti ricercatore a tempo determinato, attribuiti rispettivamente ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 24 L. 240/2010, interscambiati anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1, L. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



ART. 4

INVIO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI

1. I candidati possono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo "A", allegato al bando.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione dichiara, sotto la propria responsabilità, ex D.P.R. 445/2000, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale:
 - A) la cittadinanza posseduta;
 - B) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisando il Comune, oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
 - C) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza (ovvero i motivi del mancato godimento);
 - D) non essere stati destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;
 - E) non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente e di non aver procedimenti penali eventualmente pendenti a carico;
 - F) non essere stato già assunto a tempo indeterminato come Professore universitario di I o II fascia o come Ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
 - G) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura, ovvero di aver presentato richiesta di riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio estero ai sensi della normativa vigente;
 - H) di essere in possesso degli ulteriori requisiti di qualificazione indicati all'art 2 comma 4 del bando;
 - I) di non aver avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato, attribuiti rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/10, con l'Università del Piemonte Orientale o con altri Atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22, L. 240/10 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
 - J) di essere a conoscenza delle situazioni di incompatibilità con la stipula del contratto di Ricercatore a tempo determinato, specificamente descritte dal bando;
 - K) di essere a conoscenza che il contratto di Ricercatore non può essere stipulato con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione e di non trovarsi nella predetta situazione;
 - L) per i candidati disabili, di avere necessità di eventuali ausili o di tempi aggiuntivi per le prove;
3. Il candidato deve inoltre indicare il recapito per il ricevimento delle comunicazioni concorsuali (se diverse dall'indirizzo di residenza) nonché un indirizzo E-mail per eventuali comunicazioni concorsuali urgenti;
4. Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione:
 - A) n. 1 fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
 - B) n. 1 copia, datata e firmata, del curriculum vitae, autocertificato ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato "C"), recante indicazioni relative ai titoli utili al fine della presente procedura selettiva;
 - C) n. 1 copia, datata e firmata dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda;



D) le pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo indicato nel bando.

5. Il candidato che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio estero, deve allegare alla domanda:

A) Fotocopia semplice del titolo di studio, corredato da traduzione in italiano o inglese;

B) Fotocopia della presentazione della richiesta di riconoscimento del titolo, effettuata con le modalità previste all'art 38 del D.Lgs 165/2001 (Allegato "B") entro la scadenza del bando.

6. I candidati che, ai sensi della vigente normativa, non possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive devono obbligatoriamente presentare le certificazioni e i documenti comprovanti il possesso dei titoli richiesti, nonché le pubblicazioni, in originale, o recanti adeguata certificazione, come previsto al successivo art 8 del presente bando.

ART. 5

MODALITA' DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione devono essere allegate alla domanda nel numero massimo previsto dal bando. Il numero è comprensivo della tesi di dottorato.

2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, ovvero in copia autenticata, ovvero in fotocopia semplice con unita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale (all. "C"); i candidati che non possono presentare autocertificazioni presentano le pubblicazioni in originale (o con adeguata certificazione attestante la conformità all'originale).

3. La Commissione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 243/2011, potrà valutare le pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee, articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato (o dei titoli equipollenti) è valutata anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni. I testi accettati per la pubblicazione, ai fini della valutazione devono essere corredati dall'attestazione dell'editore; in alternativa può essere presentata circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione.

4. Per le pubblicazioni stampate in Italia, devono risultare assolti gli obblighi di cui alla Legge n. 106/2004; l'assolvimento di tali obblighi è certificato da idonea documentazione o da apposita dichiarazione sostitutiva, allegate alla domanda; per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

5. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in lingua italiana o in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

6. Le pubblicazioni possono essere inviate, in formato cartaceo oppure su CD-ROM o DVD in formato *.PDF* non modificabile.

ART. 6

TERMINI E MODALITA' DI INVIO



1. Le istanze, con relativi allegati, devono essere presentate, in busta chiusa indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Via Duomo 6, 13100 Vercelli (VC); la busta deve riportare, con precisione, i riferimenti alla procedura in oggetto.
2. Il termine per la presentazione delle istanze è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi". Se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
3. Le modalità di presentazione sono le seguenti:
 - A. Spedizione tramite raccomandata A/R all'indirizzo sopraddetto. Ai fini del rispetto del termine predetto fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 - B. Consegna a mano presso il Settore Risorse Umane, Reclutamento e Concorsi, Via Duomo 6, Vercelli, da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; in questo caso il termine ultimo della consegna sono le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale "Concorsi".
4. La domanda può essere inviata, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it, unicamente da un indirizzo PEC personale; i file dovranno essere trasmessi in formato .PDF non modificabile, in copia firmata in originale e scansionata; è necessario l'invio di copia di un valido documento di identità. Le pubblicazioni scientifiche devono essere parimenti allegate in formato .PDF non modificabile; per l'invio delle pubblicazioni sono fatte salve le indicazioni di cui al precedente art. 5. L'oggetto del messaggio posta elettronica via PEC dovrà riportare con precisione, i riferimenti alla procedura in oggetto.
5. La validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68.
6. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle istanze a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato, o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva con riserva di accertamento dei requisiti.
2. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato Decreto del Rettore e comunicata agli interessati tramite raccomandata A.R.

ART. 8

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:
 - a) I cittadini italiani e dell'Unione Europea;
 - b) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
 - c) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazioni e di convenzioni internazionale fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.



2. Al di fuori dei casi suddetti gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

3. L'università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 9

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

1. La Commissione giudicatrice è formata, ai sensi del vigente regolamento di Ateneo, da tre componenti, scelti tra i Professori di I e II fascia ed i Ricercatori universitari confermati appartenenti al settore concorsuale o al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, di cui almeno uno in servizio, alla data di svolgimento della selezione, presso un altro Ateneo, italiano o straniero. Fanno parte della Commissione almeno un Professore di ruolo di I fascia ed il responsabile del progetto di ricerca, se previsto.

2. La Commissione giudicatrice è proposta dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della selezione ed è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Rettore; tale decreto è pubblicato sul sito dell'Ateneo nella sezione concorsi/ricercatori a tempo determinato; per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

ART. 10

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. La procedura pubblica di selezione prevede la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, finalizzata alla selezione dei candidati comparativamente più meritevoli, in una percentuale compresa tra il 10% e il 20%; i candidati ammessi alla fase successiva non possono essere meno di n. 6 unità; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6. I candidati ammessi svolgono una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e sulla produzione scientifica; a seguito della discussione Commissione attribuisce un punteggio sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate.

2. Non sono previsti esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera, indicata nel bando, da svolgersi contestualmente alla discussione pubblica sui titoli e la produzione scientifica.

3. La Commissione giudicatrice definisce, prima dell'inizio dei lavori, i criteri di valutazione dei candidati, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale; tali determinazioni sono pubblicate, per almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori, sul sito web dell'Ateneo: <http://concorsi.uniupo.it/>

4. La Commissione, nello stabilire i criteri di valutazione preliminare, tiene in considerazione, con riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo, i criteri e parametri definiti dal



D.M. n. 243 del 25.05.2011. La commissione effettua motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, del curriculum e dei seguenti titoli dei candidati, debitamente documentati:

- a) *Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;*
- b) *eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;*
- c) *documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;*
- d) *documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;*
- e) *realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;*
- f) *organizzazione direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;*
- g) *titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;*
- h) *relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;*
- i) *premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;*
- j) *diploma di Specializzazione europea riconosciuto da board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.*

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. La Commissione, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tiene in considerazione i seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo, definito mediante indicazione del settore scientifico-disciplinare;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

5. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee, articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato è valutata anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni. Viene valutata inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

6. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni, sono utilizzati anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione



scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

7. La Commissione giudicatrice al termine delle discussioni pubbliche, assegnati i punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo, individuato nel più meritevole sulla base dei punteggi ottenuti sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum. La commissione inoltre redige ove possibile, dato il numero dei candidati, una graduatoria di merito dei candidati, nel numero massimo di tre, che hanno ottenuto i punteggi più elevati.

ART. 11

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

1. L'elenco degli ammessi alla discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni e alla prova di conoscenza della lingua straniera è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. I candidati sono convocati alla discussione Raccomandata A/R o con telegramma, con i preavvisi di legge; i candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.

2. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle predette convocazioni qualora ciò dipenda da inesatta indicazione del recapito concorsuale da parte del candidato o dall'omessa o dalla tardiva comunicazione del cambio di indirizzo concorsuale indicato nella domanda oppure da disguidi postali o telegrafici o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, non dipendenti dall'Amministrazione.

ART. 12

LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione redige, per ogni seduta, un apposito verbale, siglato e firmato da tutti i componenti. Ai verbali sono allegati i giudizi individuali e collegiali redatti sui candidati ed i punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni, attribuiti a seguito della discussione. La commissione, inoltre, al termine dei lavori, redige collegialmente la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

2. La commissione deve concludere il procedimento nel termine di cinque mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina. Per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può essere concessa, con provvedimento rettorale, una proroga del predetto termine per un massimo di trenta giorni. In caso di mancata conclusione del procedimento nei termini, il Rettore invia al Dipartimento o alla struttura interessata al procedimento concorsuale, richiesta di sostituzione della Commissione o dei componenti ai quali siano riferibili le cause del ritardo stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 13

APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati giudizi e punteggi assegnati ai candidati e dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti, sono approvati entro trenta giorni dalla consegna, dal Rettore, con proprio provvedimento; nel caso in cui si riscontrino irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine.

2. Con il predetto provvedimento, è altresì dichiarato l'idoneo ed è approvata la graduatoria di merito. Tale graduatoria ha validità massima di 24 mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data di approvazione degli atti.



3. Gli atti della Commissione, costituiti dalla relazione riassuntiva finale e con allegati giudizi e punteggi, sono pubblicati sul sito web d'Ateneo; comunicazione scritta dell'approvazione degli atti è trasmessa al Dipartimento e ai candidati interessati.
4. Il Dipartimento, entro 60 giorni dalla approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato idoneo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia; la proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

RAPPORTO DI LAVORO

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, il candidato chiamato è convocato per la stipula del contratto di lavoro; a tal fine è invitato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. In caso di mancata accettazione della chiamata, il Dipartimento può effettuare, entro 30 giorni dalla comunicazione, una nuova proposta di chiamata, attingendo dalla graduatoria di merito.
3. Il Ricercatore è tenuto a svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
4. L'impegno orario complessivo annuo previsto è pari a 1500 ore, di cui 350 ore per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Al ricercatore è richiesto lo svolgimento di un massimo di 80 ore /anno per attività di didattica frontale.
5. Il trattamento economico del titolare del contratto da ricercatore a tempo determinato, conferito ai sensi dell'art 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 è pari ad € 41.877,61 a.l.
6. Nel caso in cui, all'esito di verifiche, siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso.
7. La competenza disciplinare è regolamentata dall'art. 10 della L. n. 240/2010.
8. I titolari dei contratti usufruiscono di tutela previdenziale e assistenziale prevista dalle norme vigenti in materia di lavoro dipendente; l'Ateneo provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti di ruolo.
9. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente regolamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ART. 15

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta e viene sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore.
2. Nel contratto di lavoro sono indicati:
 - a) La tipologia di contratto attribuito.
 - b) la durata, con indicazione della decorrenza e del termine finale.
 - c) Il regime di impegno previsto.
 - d) La sede (o le sedi) di svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.
 - e) Le attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti.
 - f) Il monte orario annuo previsto per le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
 - g) Il trattamento economico e previdenziale previsto ai sensi della normativa vigente in materia.



- h) I diritti e i doveri del titolare del contratto.
- i) Le cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti, è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.
2. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione Risorse

ART. 17

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Risorse. Per informazioni rivolgersi a: Settore Risorse Umane- Reclutamento e Concorsi (tel. 0161/261535-587, fax 0161/210718, e-mail: concorsi@uniupo.it)

ART. 18

PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale "Concorsi"; dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il bando è pubblicizzato sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it/>) e sul sito web Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>).
2. Il bando integrale e la modulistica per la presentazione dell'istanza di partecipazione sono parimenti affissi all'Albo di Ateneo, Via Duomo 6 Vercelli e resi disponibili sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: <http://concorsi.uniupo.it> dalla data di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.

F.to IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)



allegato "A"

**AL MAGNIFICO RETTORE
Università degli Studi del
Piemonte Orientale "A.
Avogadro"
Via Duomo, 6
13100 Vercelli (VC)**

IL SOTTOSCRITTO COGNOMENOME NATO
A IL C.F. RESIDENTE
(COMUNE) (PROV.) C.A.P. IN VIA/CORSO/PIAZZA N.....

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA SELETTIVA A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO CON
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO (CODICE PROCEDURA) PER IL SETTORE CONCORSUALE SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) PRESSO IL DIPARTIMENTO

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO
PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE
DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

- a) DI ESSERE CITTADINO:
- b) (SE CITTADINO ITALIANO) DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE:PROV. (O
INDICARE I MOTIVI DELL'EVENTUALE NON ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALLE MEDESIME);
- c) (SE CITTADINO STRANIERO) DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI IN: (OVVERO I
MOTIVI DEL MANCATO GODIMENTO);
- d) DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI O INTERDIZIONE O ALTRE MISURE CHE ESCLUDANO DALL'ACCESSO AGLI
IMPIEGHI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E DI NON AVER PROCEDIMENTI
PENALI EVENTUALMENTE PENDENTI A CARICO **OVVERO** DI AVER RIPORTATO LE SEGUENTI CONDANNE
PENALI...../DI AVERE I SEGUENTI PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI.....
- e) DI NON ESSERE STATO DESTITUITO DALL'IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE
INSUFFICIENTE RENDIMENTO O DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE, EX ART. 127, LETT. D), D.P.R. N.
3/1957;



f) DI NON ESSERE STATO GIÀ ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO COME PROFESSORE UNIVERSITARIO DI I O II FASCIA O RICERCATORE UNIVERSITARIO, ANCORCHÉ CESSATO DAL SERVIZIO;

g) DI ESSERE IN POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI DEL BANDO OVVEROSIA :

DOTTORATO DI RICERCA INO DEL SEGUENTE TITOLO EQUIVALENTE

OVVERO:

DI ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO ESTERO.....E
DI AVER PRESENTATO ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DI EQUIVALENZA IN DATA(ALLEGARE FOTOCOPIE DEL TITOLO STRANIERO CON ALLEGATA TRADUZIONE IN ITALIANO O INGLESE + FOTOCOPIA DELLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO)

DIPLOMA DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (PER I SETTORI IN CUI È RICHIESTO) IN

DI AVER USUFRUITO PER ALMENO 3 ANNI, ANCHE NON CONSECUTIVI, DI:

CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, STIPULATI AI SENSI DELL'ART 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA L. 240/2010;

ASSEGNI DI RICERCA CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 6 L. N. 449/97 O DI BORSE POST DOTTORATO EX ART. 4 L. N. 398/89 OVVERO DI ANALOGHI CONTRATTI, ASSEGNI O BORSE IN ATENEI STRANIERI;

CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 14 L. 230/2005.

ASSEGNI DI RICERCA CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240/2010, SONO EQUIPARATI AGLI ASSEGNI DI RICERCA CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 6 DELLA LEGGE N.449/97.

h) DI CONOSCERE LA LINGUA STRANIERARICHIESTA DAL BANDO;

i) DI NON AVER AVUTO CONTRATTI IN QUALITÀ DI ASSEGNISTA DI RICERCA E DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E 24 L. 240/10 CON L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE O CON ALTRI ATENEI STATALI, NON STATALI O TELEMATICI, NONCHÉ CON GLI ENTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 22 L. 240/10 PER UN PERIODO CHE, SOMMATO ALLA DURATA PREVISTA DAL CONTRATTO MESSO A BANDO, SUPERI COMPLESSIVAMENTE I 12 ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI:

j) DI AVER PRESO VISIONE DI TUTTE LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO INDICATE NEL BANDO;

k) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE I CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO NON POSSONO ESSERE STIPULATI CON SOGGETTI CHE ABBIANO UN GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ FINO AL QUARTO GRADO COMPRESO CON UN PROFESSORE APPARTENENTE AL DIPARTIMENTO CHE EFFETTUA LA CHIAMATA, OVVERO CON IL RETTORE, IL



DIRETTORE GENERALE O UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI NON TROVARSI IN DETTA SITUAZIONE.

I) (PER I CANDIDATI RICONOSCIUTI DISABILI): DI AVER NECESSITÀ DEI SEGUENTI AUSILI

IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE CHE LE COMUNICAZIONI CONCORSUALI SIANO INVIATE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

COGNOME E NOME/OPPURE PRESSO CORSO/PIAZZA/VIA..... COMUNE:
..... C.A.P..... N. TEL..... /MOBILE E – MAIL:.....

IL/LA SOTTOSCRITTO /A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

N. 1 FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE;

N. 1 COPIA DATATA E FIRMATA DEL CURRICULUM VITAE, AUTOCERTIFICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46-47 DEL D.P.R. N. 445/2000;

N. 1 COPIA, DATATA E FIRMATA DELL'ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE ALLEGATE ALLA DOMANDA;
LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, NEL NUMERO MASSIMO INDICATO NEL BANDO.

In caso di mancato possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio estero, allega alla domanda: fotocopia del titolo, corredato da traduzione in italiano o inglese e fotocopia della presentazione della richiesta di riconoscimento del titolo, effettuata entro la scadenza del bando.

(Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e non in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive:

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ

IL CURRICULUM SCIENTIFICO PROFESSIONALE DATATO E FIRMATO;

I TITOLI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE, IN ORIGINALE OPPURE TRADOTTI E AUTENTICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;

I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO, IN ORIGINALE OPPURE ADEGUATAMENTE CERTIFICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;

LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN ORIGINALE (O CON ADEGUATA CERTIFICAZIONE);

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI TITOLI FIRMATO.

Informativa trattamento dati personali.

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione Risorse

Luogo e data

Firma autografa



MODULO RICHIESTA EQUIVALENZA

Al Dipartimento della Funzione Pubblica
U.O.R. CC.PA S
Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i
fabbisogni del personale delle PA,
programmazione delle assunzioni, il
reclutamento, la mobilità e la valutazione.
Corso Vittorio Emanuele II
116 00186 ROMA

Al M.I.U.R.
Dipartimento per la Formazione superiore e per
la ricerca - Direzione generale per lo studente,
lo sviluppo e l'internalizzazione della
formazione superiore Ufficio III
Via Carcani, 61
00153 ROMA

Oggetto: richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001.

Il/la sottoscritto/a..... nato/a.....
il cittadinanza residente a
in Via tel.....Email

Chiede

ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 165/2001, l'equivalenza del proprio titolo di studio (1)
.....
rilasciato da (2) Il
dovendo partecipare al Concorso:(3)
.....

Domanda inoltre che la relativa determina di equivalenza venga inviata al seguente indirizzo:
.....

Data



Firma

Si inviano al Dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

- A) modulo compilato;
- B) fotocopia documento di identità;
- C) fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Si inviano al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Ufficio III, i seguenti documenti:

- A) modulo compilato;
- B) fotocopia documento di identità;
- C) fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
- D) copia autentica del titolo di studio estero (*per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da una autocertificazione ex art. 46 lett. l, m, n, D.P.R. 224/2000;*
- E) copia autentica del titolo di studio estero tradotto (4) e legalizzato (5) con allegata dichiarazione di valore (6);
- F) copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione (7)
- G) Copia permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno CE).

Note per la compilazione della domanda:

(1) indicare il titolo di studio (laurea, master, dottorato, ecc.)

(2) indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio

(3) indicare il concorso a cui si intende partecipare e l'amministrazione che lo ha bandito

(4) Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza



diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte Ministero Affari Esteri)

(5) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se: A) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure B) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)

(6) La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi

(7) tale certificazione deve essere rilasciata dall'Università.

Indirizzi di Riferimento:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – U.O.R. CC.PA – Servizio Reclutamento Tel. 06-68997514/7563; Fax: 06-68997280; e-mail: sofam@funzionepubblica.it Posta certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 ROMA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio III (per i titoli di studio a carattere accademico) Posta certificata: dgsinfs@postacert.istruzione.it, Via Carcani, 61 - 00153 ROMA



Allegato "C"

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. N. 445/2000)**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. N.445/2000)**

IL SOTTOSCRITTO COGNOMENOME NATO
A IL C.F. RESIDENTE
(COMUNE) (PROV.) C.A.P. IN VIA/CORSO/PIAZZA N.....

**AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE CHE LE DICHIARAZIONI MENDACI SONO PUNITE
AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, SECONDO LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE DALL'ART. 76
DEL D.P.R. 445/2000**

DICHIARA:

es: che le fotocopie delle pubblicazioni di seguito
indicate

Es: che i dati dichiarati nel CV corrispondono al vero..

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

***N.B.: Per dichiarare la conformità all'originale del documento è necessario identificare specificamente il documento a cui si riferisce e allegare fotocopia del documento di identità**

NB: Per l'utilizzo delle autocertificazioni si veda quanto prescritto dal bando.



INFORMATIVA IN MERITO ALL' UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (dpr 445/2000 e s.m.i.)

Ai sensi del DPR 445/2000 art. 1 comma 1 lett. G) la dichiarazione sostitutiva di certificazione è "il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di un certificato"; per certificato si intende "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche" Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (47/a);
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;



*bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (47/b);
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.*

L'atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato; la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo.

Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Le qualità personali o i fatti non espressamente indicati nel suddetto articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere utilizzata per la conformità all'originale di una pubblicazione scientifica / certificato di cui si è in possesso.